



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
**GIUDICE DI PRIMA ISTANZA**

**SENTENZA**

**PROCEDIMENTO F.I.G. N.31/2015**

**A CARICO DI PASQUALE BARBARO**

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

In data 15 luglio 2015 il Sostituto Procuratore Federale avv. Amedeo Motta rinviava a giudizio il signor Pasquale Barbaro, tesserato federale non professionista presso il "Golf Club Carimate", per aver gettato a terra e messo in gioco abusivamente una nuova palla in sostituzione di quella originaria.-

Il presente procedimento federale è stato instaurato su richiesta pervenuta dal "Golf Club Carimate", per avere il signor Pasquale Barbaro, come sopra segnalato, messo in gioco abusivamente una nuova palla in sostituzione di quella originaria senza dichiararlo.-

Più esattamente, il 2 giugno 2015, il signor Pasquale Barbaro, durante lo svolgimento della gara "Napapjri Golf Tour" presso il Circolo "Golf Club Carimate", alla buca n.13, dopo aver cercato invano la sua palla persa dopo il tee shot, ha estratto dalla tasca dei pantaloni una pallina e l'ha gettata per terra senza accorgersi della presenza del Giudice Arbitro Walter Gorla, che lo stava osservando, e senza farsi notare dai compagni di gioco.-

Il signor Gorla si avvicinava quindi al giocatore chiedendo spiegazioni sul fatto: il signor Barbaro ammetteva di avere gettato in campo una pallina

diversa da quella in gioco ed il Giudice Arbitro lo squalificava dalla gara.-

Instaurato il presente procedimento, il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta convocava avanti a sé il signor Pasquale Barbaro all'udienza del 14 luglio 2015 e chiedeva all'esponente Giudice la sospensione del signor Barbaro dall'attività sportiva su tutto il territorio nazionale in pendenza del procedimento disciplinare a carico del medesimo.-

In accoglimento alla richiesta del Sostituto Procuratore Avv. Motta, l'esponente Giudice Federale disponeva con provvedimento in data 2 luglio 2015 la sospensione del signor Pasquale Barbaro da qualsiasi attività agonistica per sessanta giorni in pendenza del presente procedimento.-

Il signor Barbaro non si presentava alla suindicata udienza avanti l'Avv. Motta, il Sostituto Procuratore provvedeva quindi a chiedere il rinvio a giudizio del signor Pasquale Barbaro, che non aveva usufruito del decreto sanzionatorio propostogli come previsto dal Regolamento di Giustizia, con istanza così formulata:

"Il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale..... chiede che l'Ill.mo sig. Giudice di Prima Istanza voglia procedere nei confronti del signor Barbaro per l'illecito sportivo contestato ed infliggere la sanzione della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di 12 mesi, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf".-

Con convocazione recapitata il 3 ottobre 2015, codesto Giudice Federale invitava il signor Pasquale Barbaro a comparire dinanzi a sé e al Sostituto Procuratore presso lo studio di questi, sito in Milano, all'udienza del 13 ottobre 2015.-

Alla suddetta udienza il signor Pasquale Barbaro si presentava e dichiarava di riportarsi ai precedenti scritti difensivi nei quali riconosceva di avere messo a terra una pallina ma unicamente per capire come potesse essere visibile nel contesto di gioco ove aveva tirato la palla dal tee shot (che poi non aveva trovato), ma ciò senza dichiarare di avere trovato la prima palla né tantomeno di volerla giocare, visto anche il punteggio bassissimo riportato nel suo score di gara.-

Il Sostituto Procuratore Federale avv. Motta insisteva nell'istanza di cui al provvedimento di rinvio a giudizio e l'esponente Giudice si riservava di decidere.-

#### **I MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento in esame non presenta alcuna complessità, vista la documentazione in atti, che conferma l'illecito commesso dal signor Pasquale Barbaro (vedasi il rapporto informativo del Giudice Arbitro signor Walter Gorla, il verbale di riunione della Commissione Sportiva del "Golf Club Carimate" in data 6 giugno 2015 e la mail in pari data dello stesso signor Barbaro).-

La richiesta di rinvio a giudizio del 15 luglio 2015 presentata dal Sostituto Procuratore di questa Federazione avv. Amedeo Motta appare coerente con i fatti contestati ed accertati, che costituiscono violazione dell'art.15 delle Regole del Golf.-

Lo scrivente Giudice di Prima Istanza ritiene pertanto di aderire alla suddetta richiesta di rinvio a giudizio, anche se in forma mitigata visto il comportamento tenuto dal signor Pasquale Barbaro nel presente

procedimento e nell'immediatezza del fatto, quando ha ammesso di aver disatteso una Regola del Golf e di accettare ogni decisione punitiva nei suoi confronti -

### **DECISIONE**

Alla luce di quanto premesso e del convincimento formatosi durante lo svolgimento del presente procedimento, si ritiene:

**PASQUALE BARBARO** colpevole della violazione dell'art. 15 delle Regole del Golf e conseguentemente, si commina al signor Pasquale Barbaro la pena della

### **SQUALIFICA TEMPORANEA**

ai sensi dell'articolo 24 n.12 del Regolamento di Giustizia per un periodo di 6 mesi dalla data della presente sentenza dal quale dovrà essere decurtato il periodo di sospensione di 60 giorni già scontato, (la squalifica cesserà pertanto in data 16 febbraio 2016)

### **E LO SI AMMONISCE**

affinchè voglia in futuro attenersi ad un comportamento consono allo spirito del gioco ed alle regole del Golf, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterata infrazione alle regole del golf.-

**SI COMUNICHI**, ai sensi dell'art. 43 n. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.G.:

- a) al signor Pasquale Barbaro, presso la residenza in Meda (MI) – Via Gagarin, 15-;
- b) al Procuratore Federale, avv. Paolo Berruti, presso la Federazione Italiana Golf, in 00196 Roma - Viale Tiziano, 74 -;

c) al Sostituto Procuratore per la Lombardia, avv. Amedeo Motta, presso il suo studio sito in 20129 Milano - Via F. Hayez, 16 -;

d) agli organi periferici nella cui giurisdizione risiede il Circolo "Golf Club Carimate";

e) al Circolo "Golf Club Carimate" – Via Airoidi, 2 – Carimate (CO.-

Così deciso in Bergamo, 16 ottobre 2015.-

Il Giudice Adito

Avv. Paola Bianchi Cassina